

COMUNE DI CAMPAGNA(SA) - C.F.:82001170651 - Prot.n.18552 del 18/09/2020. – Decreto di Acquisizione Rep.n.01_2020 del 18/09/2020 – Autorità Espropriante: Comune di Campagna. **OGGETTO: ACQUISIZIONE COATTIVA SANANTE, AI SENSI DELL'ART.42/bis del DPR 8 Giugno 2001 n.327** degli immobili interessati dai "Lavori di sistemazione esterna ed ampliamento Cimitero Comunale" a favore del Comune di Campagna avente sede in Largo della Memoria n.1.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. SERVIZI MANUTENZIONE PIP E SUAP

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale (di seguito C.C.) n.136 del 19.11.1984, ricevuta dal CO.RE.CO. di Salerno il 24.11.1984 prot.n.113249, si approvava progetto esecutivo dei "Lavori di sistemazione esterna ed ampliamento Cimitero Comunale" per la complessiva spesa di €. 361.519,83 (lire 700.000.000) così distinti: per Lavori a base d'asta €. 222.076,47 (lire 430.000.000) e per lavori a disposizione €. 139.443,36 (lire 270.000.000);
- in data 23.9.1985, con prot.n.8898, si emetteva il Decreto di occupazione di urgenza del terreno occorrente da staccarsi dalla maggiore consistenza dell'area distinta in Catasto al Foglio n.70 particelle nn.24,25,46,103 e 99, della superficie complessiva di mq. 10.358 con destinazione colturale "uliveto e agrumeto" di proprietà all'epoca del Sig. Giulio Virginio Clemente;
- con deliberazione di C.C. n.169 del 4.11.1985 si approvava il preliminare di compravendita fra il Sindaco p.t. del Comune ed il Sig. Giulio Virginio Clemente per la cessione bonaria del terreno interessato dai lavori pari a mq. 9.490 di cui alle prefate consistenze catastali;
- con nota prot.n.1/6063/279/85 del 31.12.1986, fatta propria dal C.C. con delibera n. 41 del 20/02/1987, l'U.T.E. rideterminava il prezzo in €. 5,16 (lire 10.000) al mq. non ritenendo accettabile quello di €. 12,91 (lire 25.000) pattuito tra le parti nell'atto preliminare di compravendita;
- con deliberazione di C.C.n.123 del 14.4.1987 si approvava l'adeguamento dei prezzi al parere espresso dall'U.T.E.;
- con atto di citazione notificato il 17.10.1987 il Sig. Giulio Virginio Clemente conveniva in giudizio il Comune, innanzi al Tribunale di Salerno, per l'annullamento del contratto preliminare di cessione volontaria stipulato in data 8.10.1985 e per "sentire condannare lo stesso al risarcimento dei danni sostitutivi dell'indennità di espropriazione ... nella somma che sarà stabilita previa consulenza tecnica ... sulla base del prezzo di mercato del terreno occupato, maggiorato";
- il Tribunale civile di Salerno, I sez., giusta sentenza n. 1229/2002, condannava il Comune, tra l'altro, a titolo di "risarcimento dei danni per la perdita della proprietà del fondo" al pagamento di € 141.914,84, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché per le spese di CTU;
- avverso la prefata sentenza del Tribunale n.1229/02 il Comune ricorreva alla Corte di Appello di Salerno, la quale, giusta sentenza n. 810/2009, depositata il 28.8.2009, riformava la sentenza di I grado;
- il Sig. Giulio Virginio Clemente, con ricorso del 18.1.2010 impugnava la sentenza n. 810/2009 della Corte di Appello, dinanzi alla Corte di Cassazione, la quale, con ordinanza n. 12495/2011, accoglieva il primo motivo di gravame, circa la mancata interruzione del processo per il decesso del procuratore avvenuto in data 2.10.2007, con conseguente cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Corte di Appello di Salerno, che veniva riassunta con atto di citazione notificato in data 6.7.2011;
- successivamente, la Corte di Appello di Salerno, con sentenza n. 1079/2017 del 6.11.2017, accoglieva l'appello proposto dal Comune ed, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Salerno n. 1229/02, condannava l'Ente al pagamento, a titolo di risarcimento danni, in favore di Clemente Giuseppe, quale erede di Clemente Giulio Virginio, della minore somma di € 92.869,27, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dal mese di ottobre 1990 sino alla data della sentenza n.1079/2017 e con gli interessi compensativi al tasso legale sulla somma di € 92.869,27 anno per anno rivalutata dall'ottobre 1990 al saldo;
- con Deliberazione C.C. n. 25 del 28/07/2020, il Comune di Campagna ha deliberato:
 - ⇒ di confermare la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera pubblica eseguita relativa ai "Lavori di sistemazione esterna ed ampliamento Cimitero Comunale";
 - ⇒ di respingere le osservazioni prot.n.11042 del 3.6.2020 prodotte dal Sig. Giuseppe Clemente per

- le motivazioni sopra rappresentate;
- ⇒ di acquisire definitivamente al patrimonio del Comune di Campagna, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis D.P.R. n.327/2001 l'area identificata in Catasto con le particelle nn.216,217,218, 24,103,555,557 e 559 del foglio n.70 per complessivi mq. 10.028,00, in una a tutti i manufatti su di essa realizzati, fatti salvi i diritti dei concessionari ai sensi degli artt. 60, 90 e 92 del DPR 285/90 e dell'art. 826 del C.C., senza liquidazione di alcuna indennità per le motivazioni sopra esposte;
 - ⇒ di prendere atto, giusta nota prot.n. 21184 del 19.10.2018 dell'avv. Martino Melchionda, che il Comune detiene nei confronti di Giuseppe Clemente una posizione creditoria per € 322.101,75 (debito € 348.480,48 - credito € 670.582,23), ovvero di una somma che meglio sarà determinata in sede giudiziaria, con conseguente iscrizione a bilancio;
 - ⇒ di dare mandato al Responsabile del Settore LL.PP. manutenzione Servizi Pip e Suap, di adottare i provvedimenti consequenziali per l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune dei terreni di cui innanzi e dei manufatti ivi insistenti, fatti salvi i diritti dei concessionari ai sensi degli artt. 60, 90 e 92 del DPR 285/90 e dell'art. 826 del C.C., in nome e per conto del Comune di Campagna;
 - ⇒ di incaricare il Responsabile del Settore LL.PP. manutenzione Servizi Pip e Suap di notificare il presente deliberato al Sig. Giuseppe Clemente e di trasmetterlo, in forma integrale, alla Corte dei Conti, Sez. giurisdizionale per la Campania, ai sensi dell'art. 42 bis, c. 7, D.P.R. n.327/2001, nonché al Responsabile della Polizia Municipale al fine di assicurare la regolare fruizione delle aree acquisite e di segnalare e denunciare immediatamente alla competente Autorità giudiziaria ogni atto ad essa contrario;

Considerato che:

- secondo quanto contenuto al comma 1 dell'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità), così come introdotto dall'art.34 del D.L. 6 luglio 2011, n.98, successivamente convertito in legge n.111 del 15/07/2011 "Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale [...]";

- risulta individuata un'esigenza generale a soddisfare un'utilità collettiva tale da giustificare il mantenimento delle opere realizzate ed il loro utilizzo a scopi di pubblica utilità da individuarsi quale cimitero comunale ed inoltre, che per quanto sopra:

- l'interesse pubblico all'acquisizione del bene è attuale e prevalente;

- l'interesse dei privati è meramente riconducibile ad aspetti economici, dei quali può darsi adeguata e completa soddisfazione;

- secondo quanto contenuto al comma 8, lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'articolo 42-bis del citato D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore, rinnovandone comunque la valutazione di attualità e prevalenza;

- **Ritenuto** che nella valutazione degli interessi in conflitto, così come disposto dall'art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, risulti prevalente il pubblico interesse al mantenimento dell'area ove sono stati realizzati i "Lavori di sistemazione esterna ed ampliamento Cimitero Comunale";

- **Ritenuto**, pertanto, per le motivazioni sopra riportate di procedere all'acquisizione sanante ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001 del suolo iscritto in Catasto Terreni del Comune di Campagna al Fg.70 p.lle n. 216,217,218,24,103,555,557 e 559 per la superficie complessiva di mq. 10.028,00, in ditta al Sig. Clemente Giuseppe, C.F.: CLMGPP54S12B492N, quale erede di Clemente Giulio Virginio;

- **Tutto ciò premesso** e per le considerazioni sopra esposte in merito alla prevalenza dell'interesse pubblico su quello privato, in ottemperanza del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per la pubblica utilità approvato con DPR 8 giugno 2001, n.327 e con particolare riferimento al Titolo II - capo VII – art. 42 bis del citato testo unico;

DECRETA

Art. 1 - È pronunciato a favore del Comune di Campagna con sede in Largo della memoria n.1, Codice Fiscale 82001170651, l'acquisizione coattiva al patrimonio degli immobili di seguito descritti, con trasferimento del diritto di proprietà in capo al Comune medesimo:

- ⇒ Intera proprietà della superficie reale complessiva di mq.10.028,00 distinta in Catasto Terreni al foglio Fg.70 p.lle n. 216, 217, 218, 24, 103, 555, 557 e 559, in ditta al sig. Clemente Giuseppe, C.F.: CLMGPP54S12B492N, quale erede di Clemente Giulio Virginio. La consistenza descritta viene trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza, dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva, i ma-nufatti ivi insistenti, fatti salvi i diritti dei concessionari ai sensi degli artt. 60, 90 e 92 del DPR 285/90 e dell'art. 826 del C.C.

Art. 2 – E' dato atto che, la ditta Clemente è stata indennizzata, a seguito dell'azione risarcitoria da essa prodotta, per la perdita della proprietà del fondo con relativo acquisto del medesimo in capo al Comune di Campagna, giusta sentenza del Tribunale civile di Salerno, sez. I, n. 1229/2002 e che il Comune detiene nei confronti di Giuseppe Clemente una posizione creditoria per € 322.101,75 (debito € 348.480,48 - credito € 670.582,23), ovvero di una somma che meglio sarà determinata in sede giudiziaria, giusta nota giusta nota prot.n.21184 del 19.10.2018 dell'avv. Martino Melchionda.

Art. 3 – Il presente Decreto di Acquisizione COATTIVA SANANTE, AI SENSI DELL'ART. 42 BIS del D.P.R. 8 giugno 2001 n.327, in esenzione da bollo a norma dell'art.22 del D.P.R. 642 del 26/10/1972, sarà notificato ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, a cura e spese del Comune di Campagna, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge. Per l'esecuzione del presente decreto si dà atto che le aree sono già occupate dal Comune di Campagna e che lo stesso ne detiene il possesso e il godimento, per cui prescinde dall'avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo, nonché dell'esecuzione del decreto medesimo secondo le modalità e i termini di cui all'art.24 del DPR 327/2001.

Art. 4 – La notifica del presente Decreto ai soggetti indicati all'art.1 comporta il passaggio del diritto di proprietà. In forza del presente provvedimento sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali o personali gravanti sui beni oggetto dell'acquisizione, salvo quelli compatibili con quelli cui l'acquisizione è preordinata; le azioni reali o personali esperibili non incidono sul presente procedimento e sugli effetti del Decreto.

Art. 5 – Il Comune di Campagna provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di acquisizione presso l'Ufficio delle entrate e successiva trascrizione presso l'Ufficio dei registri immobiliari, oltre alla voltura nel Catasto e nei libri censuari. Il Conservatore dei Registri Immobiliari viene dispensato dall'iscrizione di ipoteca legale e viene altresì esonerato da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6 – Del presente provvedimento di acquisizione il Comune di Campagna darà comunicazione, entro 30 giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale, così come previsto dall'art 42 bis, comma 7, del DPR 327/2001.

Art. 7 – Il presente decreto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Campagna, nonché per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, ex art.23 comma 5 del DPR 327/2001.

Art. 8 – Ai sensi dell'art 3, comma 4, della Legge 241/90 e s.m.i. si comunica che, avverso il presente atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale la TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica.

Art. 9 – Ai fini della registrazione e trascrizione del presente Decreto, considerato che l'opera pubblica è stata realizzata con fondi della L. 219/81 e L. 32/92, si richiedono le agevolazioni fiscali disposte dall'art.70 del D.Lgs 76/90.

Il Responsabile Settore LL.PP. Servizi Manutenzione PIP e SUAP
Ing. Antonio Soria